

La regolamentazione delle unioni di fatto è ormai conquista giuridica e di civiltà in molti Paesi europei.

Non in Italia dove, nonostante le numerose proposte parlamentari, il dibattito è ancora assai aspro e radicalizzato.

Diversi orientamenti e posizioni si confrontano nel nostro Paese in primo luogo sulla rilevanza costituzionale di un riconoscimento giuridico delle famiglie altre da quella fondata sul matrimonio.

E quindi in primo luogo sulla portata e sulla interpretazione dell'art. 29 Cost..

A chi attribuisce all'art. 29 Cost., che riconosce "i diritti della famiglia come società naturale

Ulteriore punto di discussione e riflessione sul tema riguarda poi la possibilità di assimilare o meno, e in che misura, il riconoscimento delle unioni di fatto al matrimonio.

Si rileva in proposito che nel matrimonio i soggetti sono parte di una relazione giuridica che realizza una stabile istituzione sopra individuale, la "famiglia", che vincola i suoi membri a reciproci diritti e doveri, a differenza che nella convivenza di fatto nella quale, fondandosi questa esclusivamente sull'"affectio", la soggettività individuale dei conviventi si esprime nella scelta rinnovata ogni giorno al di fuori di ogni vincolo o obbligo.

Ma si osserva altresì e per converso che nella disciplina codicistica del matrimonio, soprattutto come innovata dalla Riforma del diritto di famiglia, è stata introdotta una attenuazione del "soggetto famiglia" e un ampliamento dei diritti individuali dei suoi componenti. (cfr. Sandulli, art.29, in Cian-Oppo-Trabucchi, *Commentario al diritto italiano della famiglia*), onde sarebbe legittimo ritenere giustificata una riduzione della differenza tra i due modelli.

Su tale distinzione è stata tuttavia fin qui orientata la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale è ferma nell'affermare l'impossibilità di una parificazione di trattamento tra matrimonio e convivenza di fatto (cfr. per tutte 25 luglio 2000 n.352) pur ritenendo non arbitrario proprio con riferimento agli artt. 29 e 2 cost. che il Legislatore adotti per la diversa fattispecie dell'unione di fatto una disciplina altra da quella del matrimonio.

Emerge in generale dalle pronunce e dalle motivazioni della Corte un orientamento che nel tenere distinte le due ipotesi, non raffigura l'una (l'unione di fatto) subordinata, quale una sorta di minus, all'altra (matrimonio), ma tende appunto ad esaltarne gli aspetti distintivi.

È infine la stessa legislazione europea, che certamente non dovrebbe essere indifferente al dibattito italiano, a spingere e sostenere per un ampio riconoscimento giuridico delle unioni di fatto fin dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che all'art.9 riconosce espressamente il diritto al matrimonio e il diritto di formare una famiglia come due diritti distinti (testualmente: il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio).

All'interno della più ampia discussione sulla riconoscibilità delle unioni di fatto sopra tratteggiata si pone poi l'ulteriore interrogativo se il riconoscimento debba avvenire solo per le coppie eterosessuali o anche per le coppie omosessuali, o ancora per convivenze "altre" vale a dire le cd.

LE UNIONI DI FATTO NEL DIBATTITO IN ITALIA

NICOLETTA
MORANDI*

fondato sul matrimonio...", il significato di tutela esclusiva a favore della famiglia coniugale, si contrappone chi non solo nega la rigida interpretazione dell'art. 29 Cost. come esclusione di tutela per altre forme di convivenza, ma oppone altresì che la Costituzione con l'art. 2 garantisce i diritti fondamentali dell'uomo in tutte le formazioni sociali in cui si realizza la personalità umana e che tale non può non essere considerata una comunità di affetti e di vita quale la convivenza di fatto.

In particolare è stato autorevolmente osservato in Dottrina (cfr. in G. Branca (a cura di) *Commentario della Costituzione*, A. Barbera, art.2) che l'art.2 Cost. rettammente interpretato porta a ritenere che il Costituente ha voluto conferire all'ordinamento una norma aperta alla regolamentazione dei valori che si manifestano nell'evoluzione della coscienza sociale.

La stessa Corte Costituzionale d'altra parte ha più volte trattato l'argomento sempre sostanzialmente affermando la rilevanza costituzionale delle famiglie di fatto intese come formazioni sociali in cui si realizzano manifestazioni solidaristiche con riferimento, appunto, all'art. 2 Cost..

Così che appare subito evidente che la discussione investe in primo luogo due diverse concezioni della famiglia, l'una basata su di un principio naturalista, l'altra evolutivo.

convivenze di affetti e solidarietà (tra nonni e nipoti; tra fratelli ecc.).

E, ancora, se sia o no configurabile nel nostro diritto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso, disciplinato, come è noto, in molti Paesi europei.

La legittimità del matrimonio tra omosessuali in altri Paesi è stata occasione di una recente pronuncia del Tribunale di Latina (decr.10/6/2005 in *Famiglia e Diritto* 4/2005) in ordine alla trascrivibilità in Italia del matrimonio tra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all'estero. Il Tribunale di Latina, sulla scorta di un orientamento interpretativo pressoché unanime, (oltre a P.Schlesinger in commento a Trib. Latina, cfr. Cass.7877/00), ha negato la trascrivibilità per mancanza dei requisiti minimi essenziali definendo il matrimonio tra omosessuali "inesistente". Secondo questo orientamento, che il Tribunale di Latina recepisce nella pronuncia, "l'inesistenza" discende da quella che è ritenuta "condizione naturale" del matrimonio, la diversità di sesso dei nubendi, che trova a sua volta fondamento, prima ancora che nella legge, "nell'identità storico culturale" del Paese. E ciò, si afferma nel decreto, a prescindere dalla mancanza nella legge di una esatta definizione del matrimonio.

Senza voler entrare nel dettaglio delle questioni giuridiche che investono l'oggetto della pronuncia citata, ci preme qui rilevare come sia stato giustamente osservato a suo commento che essa segnala la necessità di dare una risposta percorribile al riconoscimento delle unioni tra omosessuali, che ben potrebbe realizzarsi includendo il riconoscimento di tali unioni tra quelle da regolamentare legislativamente.

Inclusione che si ritiene giuridicamente possibile in virtù dell'art. 3 Cost. che prevede pari dignità e uguaglianza tra i cittadini senza distinzione di sesso e l'obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli che limitino di fatto la libertà e l'uguaglianza per il pieno sviluppo della personalità umana.

C'è peraltro anche nei confronti del riconoscimento delle convivenze omosessuali una forte spinta europea.

Fin dal 1994 infatti una Risoluzione del Parlamento Europeo raccomandava agli Stati membri di realizzare la parità dei diritti per gli omosessuali e più di recente un'ulteriore Risoluzione del 16/3/2000 sul Rispetto dei Diritti umani nell'Unione Europea ha nuovamente sollecitato l'introduzione della "*convivenza registrata tra persone dello stesso sesso con parità di diritti*" e ha auspicato un rapido "*riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso nell'ambito dell'UE*".

Possiamo quindi affermare sulla base dei dati di cui sopra che **la regolamentazione delle unioni di fatto è questione sociale ritenuta largamente matura per essere affrontata.**

Ciò è d'altra parte tanto vero che negli ultimi anni sono state presentate in Parlamento quasi un centinaio di proposte di legge, di cui 13 dal 2000. Ciò nondimeno le proposte segnalano una diversità di approccio alla soluzione piuttosto radicale e dunque, anche, una discreta confusione dei suoi presupposti.

I modelli di regolamentazione che emergono dal complesso delle proposte sono infatti fondamentalmente due.

L'uno improntato più a un principio contrattualistico, che sostanzialmente si limita a riconoscere valore ai patti stipulati tra i soggetti dell'unione, con poche regole minime. L'altro maggiormente orientato a dettare contenuti e condizioni specifiche dell'unione regolamentata.

In questo secondo gruppo poi alcuni progetti prevedono discipline assai simili alla disciplina del matrimonio con una accentuazione delle regole, dei divieti ecc.

Sono evidentemente posizioni che ineriscono a due diverse concezioni del ruolo dello Stato e del diritto nei confronti dei bisogni sociali e individuali inerenti la libertà delle scelte di vita in un determinato momento storico, sulle quali occorre forse trovare una mediazione verso un sistema misto che, nel rispetto delle ragioni di chi non si determina alle regole del matrimonio, tuttavia garantisca alcuni diritti primari (successori, pensionistici, abitativi ecc.) della coppia convivente così rispondendo alle esigenze di tutela che l'esperienza ha posto in luce.

Tuttavia riteniamo fuori di dubbio l'urgenza di regolamentare una così corposa realtà sociale riconoscendo ad essa diritto di cittadinanza.

E anche per questa via superare quella contrapposizione tra concezione naturalista e concezione evolutiva della famiglia che è stata ed è la vera posta in gioco attuale delle sorti del diritto di famiglia.

* avvocato in Roma